

Repubblica Italiana  
in nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Firenze  
Sezione III Civile

compreso dai Magistrati:

Dr. Alberto Cappelli - Presidente

Dr. Firenze Fantoni - Giudice rel.

D. ma Anna Primavera - Giudice

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al

n. 8893 / 2006 R.G.,

promossa da:

[redacted] e

[redacted]

con l'avvocato Adone Zoli

altri

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SpA.

con gli avvocati Giovanni Foglioli e  
Umberto Morone

convenuta

in ordine a:

intermediazione finanziaria

contratti di banca.

## Fatto e diritto

Le domande proposte dagli altri, coniugi; [redacted] e [redacted] [redacted] (quest'ultimo poi deceduto con successiva costituzione in giudizio dei suoi eredi legittimi [redacted], [redacted] e [redacted]) sono quelle presentate in atto di intenzione e reiterate nell'istanza di fissazione di residenza ex art. 8 D. Lgs. 5/2003, così come definite nel decreto di fissazione di residenza al quale si rinvia. Esse ottennero a sua volta di acquisto (impartito il 21 febbraio 2000 alla Casa di Riparazione di Firenze - Agenzia di Bagno a Ripoli) di ventimillesime azioni "Elcor Holding" sul nome titoli intestato alla [redacted] e di ventimillesime azioni "Elcor Holding" sul nome titoli intestato alla [redacted] e a Giorgio Somyli.

Gli altri contestavano l'operato

-3-

della banca e chiedevano il risarcimento del danno per perdita di chance da liquidare in € 306.500, per non aver potuto rivendere i mancanti titoli il 10 marzo 2000 (giorno di massima valutazione) in quanto il loro investimento aveva "natura prettamente speculativa" (pag. 7 anteriori).

Per accertare se vi sia un effettivo danno occorre verificare il comportamento della banca, tenendo conto degli orari delle operazioni - finanziari titoli si deve tener presente che i titoli da quotarsi venivano trattati nel Mercato Postulato, il quale aveva l'orario di chiusura alle 11.45.

L'ora di arrivo della [redacted] in banca era intorno alle ore 11.20. Ciò si evince dalla raccomandata vi data 28 febbraio 2000 della [redacted] alla banca (doc. 6 carti) in cui la medesima [redacted] riferiva di aver chiesto al consulente

- 3 -

di turno di presenziare gli ordini  
di sequestro (ivi inclusi) e precisava  
che erano "più o meno le ore  
11.20".

Quello che avvenne in tale occasione  
è contenuto in una raccoman-  
data della banca in data 5  
giugno 2000 (doc. 11 carti). In  
tale raccomandata è scritto, fra  
l'altro, che si era frapposta all'  
esecuzione dei due volumi tutta  
una serie di "controtempi procedu-  
rali"; che, la mattina del  
21 febbraio, l'operatore aveva  
verificato che relativamente al  
dovuto titolo contestato non  
esisteva un sottodeposito e nome  
Samigli, per cui dovette provvedere  
ad attivare la relativa procedura  
per acquisto; che quella del  
sottodeposito è una formalità  
necessaria per consentire l'inseri-  
mento in procedura di ordini  
relativi a titoli azionari, e  
che, per l'appunto, nel caso

di specie il detto titolo non era dotato del relativo sottolegato, non avendo evidentemente l'interdetto avuto occasione di trattare in precedenza strumenti finanziari di tipo azionario; che si fu un "stacolo" emesso nel blocco procedurale "inst. max presso 50%" menzionato dall'editto mentre tentava di inserire i due ordini nell'apposita procedura informativa; che si tratta di una misura cautelativa prevista espressamente anche per gli ordini sul Mercato Pubblico e concepita nell'interesse degli stessi investitori; in base alla quale il prezzo relativo a un certo titolo non può essere inserito nella procedura se si discosta di oltre il 50% della sua ultima quotazione; che, avendo i clienti conferito i redditi

ordini di acquisto al prezzo limitato di € 0,80, la procedura non poteva permettere il relativo incremento, dovendosi tale condizione di oltre il 50% rispetto all'ultima quotazione formata sul medesimo titolo (€ 10,43 al 18 febbraio); che, a questo punto, l'operatore dovette aggirare l'ostacolo e che, previa consultazione, era riuscito ugualmente a far inserire da un ufficio della Direzione Finanziaria i due ordini; che la banca era riuscita a mettere gli ordini temporaneamente. In effetti l'ordine relativo ad [redacted] era delle ore 11.43.14 del 21 febbraio 2000 (obc. 4 litri); e l'ordine relativo a [redacted] era delle ore 11.44.15 (obc. 5 litri).

Quindi gli ordini furono rivisti dalla banca prima della

cadenza delle ore 11.45.  
Vi furono contrasti, ma essi non apparivano addebitabili alla banca, essendo consistiti nella mancanza di un sottodeposito a nome XXXXXXXXXX e poi nel blocco procedurale. Tali contrasti comportarono la necessità di altro tempo, prima per attivare un sottodeposito a nome ~~Sonighi~~ e poi per superare il blocco procedurale il quale è una misura approntata nell'interesse esclusivo degli investitori al fine di prevenire ~~gli~~ errori per ordini destinati a un mercato particolare come quello del "Ristretto" di Milano.  
Nonostante tutto con gli ordini, come si è visto, vennero molliati prima delle ore 11.45, benché i clienti fossero andati in banca poco prima.  
Considerato quanto sopra, non è

- 8 -

responsabile inadempimento della banca la quale, di conseguenza, non incipio' con danno irreversibile. Pertanto le domande attrici vanno respinte. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciato, respinge le domande attrici; condanna la parte attrice a rimborsare alla banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 12.958 (di cui € 9.900 per onorari, € 2.990 per diritti, € 118 per spese), oltre accessori di legge.

Cui decuit

in Firenze addì 24 maggio 2012.

Il giudice est

CANCELLIERE  
Loretta EUSEPITRIBUNALE DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 2 FEB. 2012

IL CANCELLIERE

17 Presidente



- 8 -